Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 17 marzo 1934 - Anno XII** — **Numero 65**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1934, n. **370**.
Riposo domenicale e settimanale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

3° ai lavoranti al proprio domicilio;

4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;

5° al personale navigante;

6° al personale addetto alla pastorizia brada;

7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;

9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonchè al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;

13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative;

14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n. 3, al perso-

nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

Soci di cooperative.

Art. 2.

I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

Giorno e decorrenza del riposo.

Art. 3.

Il riposto di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

Riposo delle donne e dei fanciulli.

Art. 4.

Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterroto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.

Eguale riposo deve essere dato:

a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda;

b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.

CAPO II.

Regimi particolari di riposo - Attività a regime continuo e attività stagionali o di pubblica utilità.

Art. 5.

Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4° altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

Art. 6.

Quando nelle attività indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo, su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

Vendita al minuto ed attività affini.

Art. 7.

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anzichè per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere *a)* e *c)* il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

Lavori agricoli.

Art .8.

Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonchè le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

Industrie all'aperto.

Art. 9.

Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

Industrie con periodi di eccezionale attività.

Art. 10.

Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti, è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.

Opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua.

Art. 11.

Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro, che intendono attuare il regime suprindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

Alberghi.

Art. 12.

Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonchè un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito per le altre aziende.

Aziende giornalistiche e di diffusione di notizie.

Art. 13.

Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

È fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell' « Agenzia Stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai sensi dell'art. 26, comma 2°, della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno.

È dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell'articolo 3.

Art. 14.

Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì.

Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

Personale addetto ai vagoni letto,
commessi viaggiatori e personale equiparabile,
e personale addetto a pubblici spettacoli.

Art. 15.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.

Lavori occasionali e di vigilanza.

Art. 16.

Può essere compiuto in domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;

b) di vigilanza delle aziende e degli impianti;

c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Al personale occupato per tutta o parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

Forza maggiore.

Art. 17.

Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentirà il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.

Nei casi indicati alla lettera *a*) l'Ispettorato corporativo può dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e può altresì ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficoltà alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.

Art. 18.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, deve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età.

Spostamento del giorno di riposo.

Art. 19.

Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podestà, ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele.

CAPO III.

Divieti e limitazioni di esercizio. Chiusura delle aziende.

Art. 20.

Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

Commercio ambulante.

Art. 21.

Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe.

Art. 22.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì.

Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

Art. 23.

Nessuna tipografia può iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino alle ore 4 del lunedì.

Art. 24.

È vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.

Art. 25.

Dalle ore 13 della domenica alle ore 12 del lunedì è vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplemento, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.

Art. 26.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.

È consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purchè tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.

CAPO IV.

Sanzioni.

Art. 27.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per

ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1000 nè inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.

Art. 28.

Le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 sono punite con l'ammenda non inferiore a lire 10.000.

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.

Art. 29.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decretb 7 novembre 1907, n. 807;

3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

6° l'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

7° l'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

8° gli articoli 1 e 2 lettera *a*) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 30.

La presente legge entrerà in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1934, n. 371.

Approvazione della Convenzione consolare italo-costaricense del 12 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alla Convenzione consolare italo-costaricense del 12 dicembre 1933;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare fra l'Italia e il Costarica, stipulata a S. José di Costarica il 12 dicembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi, condizioni e termini stabiliti dall'articolo XL della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 64. — MANCINI.

Convenzione consolare
tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica,* desiderosi di concludere una Convenzione consolare fra i due Paesi, hanno nominato a tal fine loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il Conte VITTORIO NEGRI, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

S. E. il Presidente della Repubblica di Costa Rica:

il Dottor LEONIDAS PACHECO, Suo Ministro degli affari esteri;

i quali, avendo verificato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO PRIMO

Funzionari consolari.

Art. I.

Ciascuna delle Alti Parti Contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli generali, Consoli, Vice consoli e Agenti consolari nei porti, nelle città e località del territorio dell'altra Parte, ad eccezione delle località in cui l'una o l'altra Parte giudicasse conveniente di non ammettere lo stabilimento di tali Agenti, a condizione peraltro che qualsiasi eccezione in questa materia sia del pari applicata a tutti gli altri Paesi.

L'estensione di ogni circoscrizione consolare, fissata dalla Parte che avrà nominato i funzionari suddetti, sarà comunicata all'altra Parte.

Si procederà nella stessa maniera per qualsiasi ulteriore modificazione che venisse apportata alle circoscrizioni consolari.

Art. II.

I funzionari consolari potranno esser di carriera o *ad honorem*. Nel caso in cui gli Agenti *ad honorem* siano cittadini del Paese dove saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni, si dovrà, prima di nominarli, ottenere, per il tramite diplomatico, l'assenso del Governo di quello stesso Paese.

Art. III.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli, dopo presentazione per il tramite protocollare delle rispettive lettere patenti, saranno ammessi e riconosciuti secondo le regole e le formalità stabilite nello Stato di loro residenza e a partire da quel momento potranno esercitare le funzioni nella loro circoscrizione.

In caso di urgenza, su domanda del proprio Governo, potranno esser ammessi ad esercitare a titolo provvisorio le loro funzioni.

Se una delle Parti giudichi che l'*exequatur* od altra autorizzazione non possa essere concesso o debba essere ritirato, ne comunicherà all'altra Parte i motivi, dei quali essa sola è giudice. In caso di ritiro dell'*exequatur,* la comunicazione dovrà precedere il ritiro stesso.

Art. IV.

I Consoli generali ed i Consoli potranno nominare Agenti consolari in località delle rispettive circoscrizioni consolari.

Gli Agenti saranno muniti di patente, che sarà rilasciata dal Console che li avrà nominati e che dovrà esser trasmessa, per l'*exequatur* od altra autorizzazione, alle Autorità competenti.

Art. V.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli di carriera, al pari di qualsiasi altro funzionario di carriera, saranno muniti, dalle Autorità del Paese ove esercitano le loro funzioni, di una speciale carta di identità, che porterà la fotografia, la firma e la qualifica ufficiale del titolare e che lo raccomanderà alla protezione delle Autorità locali.

Art. VI.

In caso di impedimento, di assenza o di morte di un Console generale, Console o Vice console, il funzionario che lo segue in ordine di grado sarà autorizzato ad esercitare *ad interim* le funzioni del titolare, a condizione che la sua destinazione sia stata a suo tempo notificata alle Autorità locali competenti.

CAPITOLO SECONDO.

Privilegi ed immunità dei funzionari consolari.

Art. VII.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli potranno esporre, sulla casa dove hanno il loro Ufficio o la Cancelleria, lo Scudo dello Stato che li ha nominati, con la leggenda che ne designi il carattere ufficiale. Essi potranno inoltre innalzare la bandiera nazionale sulla casa anzidetta nei giorni di solennità pubblica per il loro Paese, del pari che nelle altre ricorrenze d'uso, rimanendo ben stabilito che questi segni esteriori non potranno mai esser interpretati come costituenti un diritto d'asilo, poichè di fatto servono a individuare la casa consolare. Potranno pure innalzare la bandiera del loro Paese sui natanti a bordo dei quali dovessero imbarcarsi per l'esercizio di loro funzioni.

Avranno diritto altresì agli onori dovuti alla propria posizione in tutte le circostanze in cui eserciteranno le loro funzioni.

Art. VIII.

L'insieme delle stanze adibite ad uso d'uffici per il servizio consolare e i locali specialmente destinati al deposito degli archivi consolari sono in ogni tempo inviolabili. Tali stanze e locali devono esser separati dalle stanze che servono alla abitazione personale del funzionario consolare e non possono esser adibiti ad altri usi. Essi non possono in nessun caso servire come luogo di asilo.

Le Autorità locali non possono, per alcun motivo, visitare o sequestrare le carte che fanno parte di detti archivi. Queste carte peraltro dovranno esser completamente separate dalle carte personali del titolare, del pari che i libri e i documenti relativi al commercio o all'industria che l'Agente *ad honorem* eventualmente esercitasse.

Art. IX.

I Consoli generali, Consoli, Vice consoli di carriera, del pari che qualsiasi altro funzionario di carriera, saranno esenti da ogni sorta di requisizione, prestazione e alloggio militare. Questa esenzione non si estenderà agli immobili appartenenti ai funzionari anzidetti nel loro Paese di residenza, a meno che tali immobili siano destinati al servizio consolare o servano di abitazione ai funzionari stessi.

Inoltre, i funzionari di cui si tratta saranno esenti da tutte le contribuzioni mobiliari e suntuarie, da riscuotersi direttamente presso i contribuenti, che sono imposte dallo Stato o da qualsiasi altro Ente costituito secondo il diritto pubblico del Paese, a meno che non gravino su beni immobili o sugli interessi, cointeressenze, dividendi di capitali impiegati nel Paese di residenza del funzionario.

I funzionari consolari *ad honorem,* qualunque sia la loro nazionalità, saranno esenti soltanto dalle requisizioni e alloggi militari per quanto riguarda i locali destinati agli uffici della Cancelleria e agli archivi.

Art. X.

I Consoli generali, Consoli o Vice consoli di carriera, del pari che qualunque altro funzionario di carriera, sono autorizzati, quando raggiungono per la prima volta la propria sede o nei sei mesi successivi, a far entrare in franchigia il mobilio, il vestiario, gli effetti e gli utensili di casa che appartengono loro e alla loro famiglia, a condizione di farli visitare.

Questa esenzione non si applica agli articoli di consumo.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si obbliga, inoltre, ad autorizzare l'entrata in franchigia di tutti i mobili e oggetti di primo stabilimento o destinati all'uso ufficiale degli uffici consolari, del pari che le bandiere, le uniformi, gli scudi, registri, carta intestata, quaderni, passaporti, certificati, timbri, documenti pubblici ed ogni altra specie di forniture per ufficio, incluse le macchine da scrivere e le casse forti.

Art. XI.

Gli immobili e i locali destinati alla residenza consolare e di proprietà di una delle Alti Parti Contraenti sono esenti dalle imposte stabilite, dallo Stato o da qualsiasi altro Ente costituito secondo il diritto pubblico del Paese, sugli immobili e le rendite di essi.

Art. XII.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli, del pari che gli Agenti del Servizio consolare, qualunque sia la loro nazionalità, non sono giudicabili dai Tribunali del Paese di loro residenza a causa di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui questa esenzione venisse invocata dinanzi ad una Autorità dello Stato di residenza, questa dovrà astenersi dal giudicare, dovendo tutte le difficoltà di tale natura essere sempre regolate per via diplomatica.

Art. XIII.

Gli Agenti consolari di carriera non potranno essere messi in istato di arresto preventivo, a meno che si tratti di reato punibile secondo la legislazione locale, con la prigione per un minimo di due anni.

Se uno di tali Agenti venisse arrestato o perseguito in altro modo, l'Agente diplomatico del suo Paese ne dovrà essere informato immediatamente.

Art. XIV.

I funzionari consolari sono tenuti, se invitati dalle Autorità giudiziarie del Paese dove esercitano le loro funzioni, a rispondere come testimoni in giudizio. I capi degli Uffici consolari di carriera potranno, in caso di impedimento derivante dalle necessità del servizio, rendere le loro deposizioni nelle sedi dei Consolati entro il termine fissato dall'Autorità giudiziaria.

In questo caso l'interrogatorio avrà luogo nelle forme previste dalle leggi locali.

I funzionari consolari potranno rifiutarsi di deporre su fatti che abbiano relazione con l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. XV.

Sotto riserva dei privilegi e delle immunità stabiliti nella presente Convenzione, i funzionari consolari saranno sottoposti, nelle stesse condizioni che i nazionali, tanto in materia civile che penale, alla giurisdizione dei Tribunali dello Stato di loro residenza.

Art. XVI.

I reggenti dei Consolati generali, dei Consolati e dei Vice consolati godranno, durante la loro gestione interinale, i privilegi e le immunità riconosciute ai titolari.

CAPITOLO TERZO

Attribuzioni consolari.

Titolo I.

Art. XVII.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli sono autorizzati a proteggere i cittadini dello Stato che li ha nominati ed a tutelare, in virtù del diritto e degli usi internazionali, tutti i diritti ed interessi dei cittadini medesimi.

A tal fine essi potranno rivolgersi a tutte le Autorità della propria circoscrizione per reclamare contro qualsiasi infrazione o abuso di cui i loro connazionali avessero a dolersi.

Art. XVIII.

I Consoli generali, Consoli, Vice consoli e Cancellieri hanno diritto, in quanto autorizzati dalla legislazione del loro Paese:

1° di ricevere, sia nei loro uffici, cancellerie o domicili, sia nei domicili degli interessati o a bordo delle navi di commercio o delle aeromobili del rispettivo Paese, le dichiarazioni che occorra di fare ai cittadini della Parte che li ha nominati, ai capitani (comandanti), ai membri dell'equipaggio o ai passeggeri delle navi o aeromobili anzidetti;

2° di ricevere, di redigere e di legalizzare le disposizioni testamentarie dei loro connazionali e tutti gli altri atti nei quali solo i connazionali stessi siano parti;

3° di ricevere, di redigere e di legalizzare gli atti, qualunque sia la nazionalità delle persone che ne sono parte, purchè tali atti si riferiscano esclusivamente a beni esistenti, ad affari da trattare o a diritti da far valere nel territorio dello Stato che li ha nominati;

4° di ricevere, di redigere e di legalizzare tutti gli atti nei quali uno o più loro connazionali siano parti, purchè questi atti si refriscano a beni situati, ad affari da trattarsi o a diritti da far valere fuori del territorio del Paese di loro residenza;

5° di ricevere, di redigere e di registrare i contratti concernenti la vendita di navi o di aeromobili nazionali, i prestiti alla grossa, i pegni, le ipoteche e l'arruolamento, del pari che qualsiasi altro contratto necessario all'esercizio della navigazione marittima o aerea nazionale;

6° di registrare i contratti di acquisto di navi o di aeromobili, purchè una delle Parti contraenti appartenga allo Stato da cui il Console dipende;

7° di rilasciare e di vistare, secondo le prescrizioni dello Stato che li ha nominati, i passaporti e ogni altro documento ufficiale;

8° di tradurre o dichiarare conformi le traduzioni di qualunque specie di atti e di documenti emanati dalle Autorità o dai funzionari del loro Paese;

9° di legalizzare gli atti in genere emanati dalle competenti Autorità locali o da quelle del proprio Paese.

Tutti questi atti e contratti redatti, certificati autentici o legalizzati dai Consoli generali, Consoli e Vice consoli, e ai quali è apposto il sigillo dell'ufficio, del pari che le copie di essi, gli estratti o le traduzioni, certificati conformi dai funzionari stessi, avranno, nel Paese di residenza di questi funzionari, carattere di documenti autentici e lo stesso valore e la stessa forza probatoria che se essi fossero stati redatti, certificati autentici o conformi o legalizzati da un ufficiale pubblico del proprio Paese. Qualora peraltro gli atti stessi — come del resto ogni altro documento — concernessero affari che dovessero avere esecuzione nel detto

Paese, sarebbero soggetti ai diritti di bollo e ad ogni altra tassa stabiliti dalla legge locale come anche alle formalità ivi richieste.

Nel caso di dubbio sull'autenticità e sulla redazione di un atto pubblico registrato nella Cancelleria di uno dei Consolati rispettivi o sull'autenticità o esattezza delle copie, degli estratti o delle traduzioni summenzionati, non potrà rifiutarsi la collazione con l'originale all'interessato che ne faccia domanda e che abbia facoltà di assistervi.

I funzionari consolari avranno altresì la facoltà di eseguire tutti gli atti relativi al servizio militare, compresa la visita sanitaria dei coscritti cittadini dello Stato che li ha nominati.

Art. XIX.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli saranno riconosciuti rappresentanti di diritto dei cittadini dello Stato che li ha nominati che si trovino fuori del Paese di loro residenza per tutti gli atti di procedura da compiere presso le Autorità locali competenti a salvaguardia dei diritti dei cittadini stessi in materia di riparazione di infortuni sul lavoro.

Essi saranno parimenti autorizzati a ricevere il pagamento delle pensioni o delle indennità dovute ai cittadini dello Stato che li ha nominati per compenso di infortuni sul lavoro o in applicazione delle leggi di assicurazione sociale del Paese di loro residenza, se i beneficiari di esse si trovino fuori dello stesso Paese.

Le società o gli istituti di assicurazione o gli altri enti o privati interessati, coll'effettuare il pagamento delle rendite o delle indennità suindicate nelle mani dei funzionari consolari dello Stato di cui il titolare è cittadino, ne sono liberati mediante ricevuta rilasciata dai funzionari anzidetti.

Art. XX.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli potranno celebrare matrimoni fra cittadini dello Stato che li ha nominati, se essi sono a ciò autorizzati dalla legislazione dello Stato stesso.

Questa disposizione non è applicabile ai matrimoni nei quali uno dei futuri sposi è cittadino dell'altra Parte.

I funzionari che hanno, a mente del presente articolo, celebrato matrimoni dovranno darne notizia al più presto possibile alle Autorità del Paese dove risiedono.

TITOLO II.

Della tutela e della curatela.

Art. XXI.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli potranno organizzare le tutele e le curatele dei cittadini dello Stato che li ha nominati quando questi risiedano nella loro rispettiva circoscrizione territoriale; essi potranno pure vigilare sull'amministrazione di tali tutele e curatele, in conformità della legge personale.

Art. XXII.

Se sul territorio di una delle due Parti si verifichino circostanze che, in base alle leggi locali, rendano necessaria, in confronto ad un cittadino dell'altra Parte, l'organizzazione di una tutela o di una curatela, le Autorità locali ne informeranno senza indugio l'Agente consolare.

Art. XXIII.

Entro i sei mesi successivi alla data in cui l'Agente consolare avrà ricevuto la comunicazione di cui all'articolo XXII, l'Agente stesso organizzerà la tutela o la curatela in conformità alle leggi della Parte che lo ha nominato, e farà conoscere all'Autorità locale il nome del tutore o del curatore prescelto. Se si tratti di tutela o di curatela da organizzarsi in seguito ad interdizione, il termine sarà di un anno, e, prima della scadenza di esso, dovrà essere data notizia del provvedimento all'Autorità locale.

Se l'Agente consolare non si sarà conformato a tali disposizioni nei termini sopraindicati o se dichiarerà che non organizzerà la tutela o la curatela, l'Autorità locale procederà essa stessa all'organizzazione, all'amministrazione ed alla vigilanza della tutela o della curatela in conformità delle proprie leggi.

Art. XXIV.

L'esercizio della tutela o della curatela organizzata dall'Agente consolare si estende di pieno diritto all'insieme dei beni mobili ed immobili del minore o dell'incapace.

Art. XXV.

Durante il periodo necessario ad organizzare la tutela o la curatela, l'Agente consolare potrà esercitare egli stesso, in via provvisoria, le funzioni di tutore o di curatore.

Art. XXVI.

L'Agente consolare provvederà, nel caso in cui debba organizzare una tutela od una curatela, alla pubblicità prescritta dalla legge territoriale.

TITOLO III.

Delle successioni.

Art. XXVII.

In caso di morte di un cittadino di una delle due Alte Parti Contraenti sul territorio dell'altra, l'Autorità locale competente dovrà darne immediato avviso all'Agente consolare.

Gli Agenti consolari da parte loro dovranno dare immediato avviso alle Autorità locali quando siano essi per primi informati del decesso.

L'Autorità locale competente trasmetterà all'Agente consolare nel più breve termine possibile, e gratuitamente, copia dell'atto di morte del defunto e gli comunicherà quanto le risulti circa gli aventi diritto alla successione, alla residenza dei medesimi, all'esistenza di disposizioni testamentarie e ai beni del defunto.

Art. XXVIII.

Se un Italiano lasci beni in Costa Rica o se un Costaricense lasci beni in Italia e se gli aventi diritto alla successione o alcuni di essi siano sconosciuti od assenti, i Consoli generali, i Consoli, Vice consoli e Agenti consolari avranno veste per domandare l'apposizione dei sigilli sugli effetti, le carte e gli altri beni mobili del defunto e per presenziare a questa formalità. Veglieranno a che l'Autorità locale competente ricerchi se vi sia testamento e comunichi tutte le informazioni e i documenti occorrenti a identificare gli aventi diritto.

Potranno inoltre richiedere la redazione di un inventario e avranno, in ogni caso, diritto di assistervi. Provocheranno

poi, quando lo giudichino utile, la nomina, da parte dell'Autorità locale competente, di un amministratore o curatore della successione, che sarà scelto su loro proposta fra le persone designate dalla legge o dalla consuetudine a disimpegnare tale funzione.

L'amministratore o curatore, tutte le volte che ne sarà richiesto, dovrà comunicare al Console generale, Console, Vice console o Agente consolare ogni informazione relativa alla liquidazione della successione.

L'intervento consolare non sarà ammesso dal momento in cui sarà stato accertato che non vi sono aventi diritto di nazionalità dello Stato che ha nominato l'Agente oppure che tutti gli eredi sono presenti o rappresentati.

Art. XXIX.

Le disposizioni dell'articolo XXVIII saranno applicabili quando cittadini di uno degli Stati contraenti, assenti o incapaci, e non rappresentati, siano interessati in una successione aperta nel territorio dell'altro Stato, qualunque sia la nazionalità del *de cujus*. Peraltro, l'intervento consolare non avrà più luogo dal momento in cui tutti gli aventi diritto della nazionalità dello Stato che ha nominato l'Agente siano presenti o rappresentati.

Art. XXX.

Se un Italiano lascia beni in Costa Rica o se un Costaricense lascia beni in Italia e se l'Autorità territoriale stimi il valore di questi beni inferiore in Italia a lire 1500 — in Costa Rica a colones 500 — il Console generale, Console, Vice console o Agente consolare potrà farsi consegnare questi beni. Egli solo sarà incaricato della liquidazione della successione, ma non potrà trasmetterne il ricavato fuori dello Stato di residenza se non dopo aver regolato il passivo della successione stessa ed il pagamento di tutte le tasse che potessero esser dovute.

TITOLO IV.

Navigazione marittima e aerea.

Art. XXXI.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli potranno, conformandosi ai regolamenti dei porti compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale, facilitare l'entrata e la partenza delle navi che battono bandiera dello Stato che li ha nominati e prestarvi appoggio durante la loro permanenza nella circoscrizione consolare.

A tal fine essi potranno recarsi personalmente o inviare loro rappresentanti a bordo delle navi anzidette dal momento in cui queste saranno ammesse in libera pratica; potranno interrogare i capitani (comandanti) e membri dell'equipaggio; raccogliere informazioni dai e sui passeggeri, esaminare i documenti di bordo, redigere manifesti, ricevere, in conformità di quanto convenuto coll'articolo XVIII, dichiarazioni sul viaggio, sulla destinazione e sugli incidenti della traversata nonchè altre dichiarazioni dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri; potranno altresì, per mezzo di tecnici di loro fiducia, procedere a qualsiasi verifica in caso di avaria od a qualunque inchiesta in caso di sinistro, sempre che vi siano autorizzati dalla legge del Paese che li ha nominati.

Art. XXXII.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli saranno incaricati del mantenimento dell'ordine interno a bordo delle navi che battono la bandiera dello Stato che li ha nominati.

I conflitti di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e gli altri membri dell'equipaggio, e specialmente quelli relativi alle paghe, all'osservanza degli impegni reciprocamente contratti, saranno risoluti dagli Agenti consolari, in quanto ne abbiano veste, in base alle leggi dello Stato dal quale dipendono.

Le Autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini verificatisi a bordo delle navi fossero di natura tale da turbare l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando vi si trovassero implicate persone aventi la nazionalità del luogo o comunque non facenti parte dell'equipaggio. In tutti gli altri casi di disordini a bordo, le Autorità locali si limiteranno a dare il loro appoggio agli Agenti consolari o ai capitani, in caso di assenza del Console, sempre che ne siano da essi richiesti. In special modo le Autorità locali dovranno ricondurre a bordo ogni individuo iscritto nel ruolo d'equipaggio e arrestarlo, a meno che si tratti, per quanto si riferisce all'arresto, di propri cittadini.

L'arresto avrà luogo su domanda scritta diretta alle Autorità locali e accompagnata da un estratto autentico del ruolo dell'equipaggio e sarà mantenuto per due mesi.

All'atto della partenza della nave o quando rimanga in porto oltre la scadenza del termine relativo all'arresto, il detenuto sarà ricondotto a bordo.

Le spese per l'arresto e per la detenzione degli individui di cui ai paragrafi terzo e quarto del presente articolo sono a carico dello Stato dal quale dipende l'Agente consolare che ha chiesto l'arresto.

Art. XXXIII.

I Consoli generali, Consoli e Vice consoli potranno far arrestare e ricondurre a bordo i marinai e qualsiasi altra persona che, facendo comunque parte dell'equipaggio delle navi che battono bandiera del Paese da cui essi Agenti dipendono, abbiano disertato.

A tal fine, essi dovranno indirizzarsi per iscritto alle Autorità locali competenti e dimostrare, mediante presentazione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio o di copia autentica dell'uno o dell'altro di questi documenti, che le persone reclamate fanno effettivamente parte dell'equipaggio. Nei luoghi dove non esista un Agente consolare, la domanda di cui si tratta potrà essere fatta con le stesse modalità dal comandante della nave. In seguito a tale domanda, sarà dato, da parte delle Autorità locali, sia agli Agenti consolari sia ai capitani, tutto il concorso e l'aiuto per la ricerca e l'arresto del disertore allo scopo di ricondurlo a bordo.

Tuttavia, se il disertore avesse commesso a terra qualche crimine o delitto, l'Autorità locale potrebbe soprassedere alla consegna a bordo fino all'intiera e piena esecuzione della sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Le Alte Parti Contraenti convengono che i marinai, o qualsiasi altro individuo dell'equipaggio, cittadino del Paese in cui ha luogo la diserzione, sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

Art. XXXIV.

Quando una nave che batta bandiera di una delle Alte Parti Contraenti faccia naufragio o incagli sulle coste dell'Altra Parte Contraente, le Autorità locali dovranno portare il fatto a conoscenza del Console generale, Console o Vice console.

In assenza, e fino all'arrivo del funzionario consolare o della persona da questo delegata a tal fine, le Autorità locali prenderanno tutte le misure per la protezione delle persone e la conservazione degli oggetti salvati dal naufragio.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi di cui ai paragrafi precedenti saranno dirette dai Consoli generali, Consoli e Vice consoli del Paese del quale la nave batte bandiera.

L'intervento delle Autorità locali non avrà luogo che per assistere gli Agenti consolari o i loro delegati per mantenere l'ordine, garantire gli interessi dei salvatori esteri per l'entrata e l'uscita delle merci salvate e per salvaguardare gli interessi generali della navigazione.

L'intervento delle Autorità locali in questi diversi casi non darà luogo a pagamento di diritti di alcuna specie all'infuori di quelli resi necessari dalle operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati, nonchè di quelli cui sarebbero sottoposte le navi nazionali in casi analoghi.

Le mercanzie e gli effetti salvati non saranno sottoposti ad alcun diritto di dogana a meno che essi non siano destinati al consumo interno.

Art. XXXV.

Salvo contrari accordi tra le Parti interessate alla nave o al carico, l'avaria subita in viaggio dalla nave appartenente ad una delle Alti Parti Contraenti sarà regolata dai propri Consoli generali, Consoli o Vice consoli se la nave dà fondo in un porto della rispettiva circoscrizione territoriale. Tuttavia, l'avaria sarà regolata dalle Autorità locali se un cittadino del Paese o di una terza Potenza sia interessato e se non vi sia stato modo di regolare la questione amichevolmente.

Art. XXXVI.

I Consoli generali, Consoli o Vice consoli potranno esercitare inoltre, in materia di navigazione, tutte le funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico loro affidate dalle leggi del Paese da cui dipendono.

Art. XXXVII.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, per quanto è possibile, anche alla navigazione aerea.

TITOLO V.

Disposizioni generali e finali.

Art. XXXVIII.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna di accordare all'altra il trattamento della Nazione più favorita sia in materia di stabilimento consolare sia per tutto quanto riguarda le attribuzioni, i poteri, i diritti, i privilegi e le immunità consolari.

Nessuna delle Alte Parti Contraenti potrà peraltro invocare il beneficio derivante dalla clausola della Nazione più favorita per reclamare, a favore dei propri funzionari consolari, diritti, privilegi e immunità diversi o più estesi di quelli da essa riconosciuti ai funzionari consolari dell'altra Parte.

Art. XXXIX.

Le Alte Parti Contraenti si riservano di estendere di comune accordo, mediante scambio di note, l'applicazione della presente Convenzione alle rispettive Colonie e ai propri Possedimenti.

Art. XL.

La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile e le ratifiche saranno scambiate in San José di Costa Rica. Essa avrà la durata di dieci anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche. Tuttavia, se non sarà denunciata sei mesi prima dello spirare di questo termine, rimarrà in vigore fino al compiersi di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla notificazione della denuncia fatta dall'una o dall'altra Alta Parte Contraente.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto a San José di Costa Rica, in due esemplari di cui uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnuola, facenti entrambi eguale fede, addì dodici di dicembre millenovecentotrentatre (dell'Era fascista dodicesimo).

Per l'Italia: VITTORIO NEGRI

Per il Costa Rica: LEONIDAS PACHECO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1934, n. 372.

Modificazione della legge 2 giugno 1927, n. 860, sull'ordinamento dei cancellieri di gruppo B, presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 860, che istituì il ruolo dei cancellieri di gruppo *B* nell'Amministrazione degli affari esteri e fissò l'ordinamento della relativa carriera;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni a norme della anzidetta legge del 2 giugno 1927, n. 860;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo concorso per completare il ruolo dei cancellieri di gruppo *B* da indire a termini dell'art. 9, ultimo capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 860, e limitatamente al quinto dei posti fissato dalla prima parte dell'articolo 3 della legge stessa, potranno essere ammessi, previo parere unanime del Consiglio d'amministrazione, gli impiegati d'archivio (personale d'ordine) del Ministero degli affari esteri che alla data del bando di concorso avranno compiuto nove anni di servizio.

Per il calcolo di tale periodo di servizio sarà applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, a favore dei combattenti.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente varranno solo per il concorso ivi contemplato.

È abrogata per i concorsi successivi a quello sopra indicato, di ammissione al ruolo di cancellieri di gruppo *B*, la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 3 della legge

2 giugno 1927, n. 860, concernente gli archivisti del Ministero degli affari esteri. Il testo di tale articolo resterà allora il seguente: « Un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, salvo quelli di cui alle lettere *b*) ed *f*) ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge anzidetta è aggiunta la disposizione seguente:

« Sarà peraltro in facoltà del Ministro per gli affari esteri di dispensare dal compiere il tirocinio presso l'Amministrazione centrale quei volontari che fossero già di fatto addetti al servizio di cancelleria presso un Regio ufficio diplomatico o consolare di prima categoria all'Estero in qualità di impiegati locali, e di autrizzare conseguentemente i medesimi a compiere il tirocinio presso l'Ufficio stesso ».

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 373.

Modificazione del regolamento pei concorsi alla carriera dei cancellieri di gruppo B, presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il Nostro decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;
Visti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395 (e successive modificazioni ed estensioni) e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso al grado iniziale del ruolo dei cancellieri di gruppo *B* è unico qualunque sia il titolo di ammissione dei candidati.

Qualora il Ministro per gli affari esteri intenda avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 860, ciò dovrà essere dichiarato nel bando di concorso.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri nomina la Commissione giudicatrice del concorso. Essa sarà costituita da un Ministro plenipotenziario, presidente, e da due funzionari del ruolo diplomatico-consolare di grado non inferiore al 5°.

Un funzionario dello stesso ruolo, di grado non inferiore al 7°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative di lingue estere, di cui all'art. 4, potranno essere aggregati alla Commissione uno o più esaminatori, che avranno voto solo per l'esame della rispettiva lingua.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed in una prova orale e avranno luogo presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Tuttavia pei candidati contemplati nella seconda parte dell'art. 3 della legge l'effettuazione delle prove avrà luogo presso Regi uffici all'estero ed essi saranno sottoposti alle sole prove scritte venendo esentati da quelle orali.

Il Ministro stabilirà di volta in volta le sedi diplomatiche o consolari in cui i detti candidati dovranno subire le prove scritte.

Art. 4.

Le prove d'esame saranno alcune obbligatorie e altre facoltative.

Le prove obbligatorie verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni, e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano al francese;

3° nozioni di diritto civile, commerciale ed internazionale;

4° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo alle leggi organiche fondamentali dello Stato fascista; principî di contabilità generale dello Stato.

Le prove facoltative consisteranno in traduzioni scritte da o in altre lingue estere — oltre la francese — su cui ciascun candidato avrà, all'atto della domanda di concorso, chiesto di essere esaminato.

Art. 5.

Le prove scritte verranno date in giorni diversi, e per ciascuna di esse la Commissione giudicatrice stabilirà il massimo di tempo in cui dovrà essere ultimata.

L'esame orale verterà su tutte le materie obbligatorie indicate nell'art. 4 del presente decreto e per esservi ammesso occorrerà aver riportato, nelle prove scritte obbligatorie, una media di sette decimi e non meno di sei decimi per ogni prova.

Art. 6.

Per i candidati di cui al precedente art. 3, 1° capoverso, il risultato degli esami scritti verrà integrato con la valutazione:

a) dei servizi da essi prestati durante i 12 anni almeno passati presso i Regi uffici all'estero;

b) del risultato degli studi da essi compiuti e di quegli altri titoli di coltura dei quali saranno in possesso.

Art. 7.

Per gli esami scritti da effettuarsi nelle sedi all'estero, giusta il disposto dell'art. 3, 1° capoverso, la Commissione diramerà i temi in tempo utile per il tramite del Ministero, in plichi suggellati, diretti personalmente ai capi dei Regi uffici presso cui tali esami dovranno aver luogo.

Ciascun capo d'ufficio, sotto la sua personale responsabilità, aprirà i pieghi solo nel giorno rispettivamente stabilito per ciascun esame e curerà che questi si effettuino sotto speciale vigilanza, in relazione alle norme fissate dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè a quelle altre che la Commissione giudicatrice riterrà di stabilire.

Opportune norme saranno dalla stessa Commissione fissate per l'invio al Ministero dei temi svolti.

Art. 8.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta obbligatoria e di altrettanti per la prova orale.

Pei candidati che, ai sensi del 1° capoverso dell'art. 3 del presente regolamento, sono dispensati dalla prova orale, ogni commissario, oltre che di dieci punti per ciascuna prova scritta, dispone di dieci punti pel complessivo giudizio sui titoli di cui al precedente art. 6.

Al totale risultante dall'uno o dall'altro dei computi sopra indicati si aggiunge un voto unico espresso in decimi per la prova scritta facoltativa di lingue estere che eventualmente i candidati abbiano sostenuto, purchè tale voto non sia inferiore a sei decimi.

La graduatoria del concorso è determinata dal totale dei punti ottenuti come sopra.

Non potranno essere inclusi in essa quei candidati che abbiano riportato una media complessiva inferiore ai 7 decimi, e meno di 6 decimi in ciascuna prova scritta e nella prova orale, ovvero nella valutazione dei titoli specificata all'articolo 6.

Art. 9.

Qualora nel primo concorso dopo la emanazione del presente regolamento per l'ammissione a posti di cancelliere non venissero coperti i posti riservati ad uno dei due gruppi indicati nell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 360, potranno essere di tanti posti aumentati quelli riservati all'altro gruppo. Ove poi anche così rimanessero scoperti dei posti, questi potranno andare in aumento di quelli assegnati ai concorrenti estranei all'Amministrazione.

Nei concorsi successivi, i posti eventualmente rimasti scoperti di quelli che — in base al nuovo testo dell'articolo anzidetto approvato con R. decreto-legge del 5 marzo 1934, numero 372 — potranno essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione, le quali da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero, andranno a favore dei vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso che non accettino la nomina o che non vengano, dopo lo scrutinio, assunti definitivamente in carriera, o che lascino comunque il servizio entro l'anno dalla nomina, potranno essere sostituiti da quelli dichiarati idonei dello stesso gruppo di concorrenti che li seguono nella graduatoria.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno tre mesi prima delle prove, verrà indicato il numero dei posti messi a concorso e stabilita ogni altra modalità relativa al concorso stesso.

Art. 12.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di cui al Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

S'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1934, n. 374.

Approvazione dell'Accordo commerciale italo-olandese del 1° marzo 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo commerciale italo-olandese stipulato in Roma il 1° marzo 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1° marzo 1934.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti all'art. 3 dell'Accordo commerciale di cui sopra.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 81. — MANCINI.

Accord commercial entre l'Italie et les Pays-Bas.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,* animés du désir de resserrer les relations commerciales entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Accord à ce sujet et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence le Docteur Jacob A. N. Patijn, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas à Rome;

Lesquels, après avoir vérifié leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des Pays-Bas et de ses territoires en dehors de l'Europe, énumérés dans la liste annexe *A* jointe au présent Accord, seront admis à leur importation en Italie aux droits indiqués dans la même liste.

Art. 2.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, ses colonies, protectorats et possessions, énumérés dans la liste annexe *B*, seront admis à leur importation dans les Pays-Bas aux droits indiqués dans la même liste.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible. Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application, à titre provisoire, par échange de notes.

Il demeurera applicable jusqu'au délai du 31 mars 1935. S'il ne sera pas dénoncé avant le 31 janvier 1935, il demeurera en vigueur pour une ultérieure période de trois mois à partir du premier avril 1935, et ainsi de suite, sauf dénonciation qui devra être faite en tout cas deux mois avant l'échéance.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double exmplaire, le 1er mars 1934.

(*L. S.*) Mussolini (*L. S.*) J. Patijn

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

Suvich.

Annexe *A*.

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	Designation des marchandises	Droits d'entrée (L. cent.)	Coefficients de majoration	Droits «ad valorem»
ex 6	Vaches des races hollandaises dites Frisona (Zwartbont), Rijn-Maas-Yssel, et de Groningue à tête blanche (Zwartblaard), destinées à la réproduction et provenant directement du lieu d'origine	par tête 51,40	—	—
ex 7	Taurillons et génisses des races hollandaises dites Frisona (Zwartbont), Rijn-Maas-Yssel et de Groningue à tête blanche (Zwartblaard), destinés à la réproduction, et provenant directement du lieu d'origine	par tête 36,70	—	—
ex 30 *a*)	Fromages Gouda et Edam ...... L'importation en Italie des fromages susdits au droit conventionnel de lires 29,40 par quintal sera consentie jusqu'à la concurrence de 3.000 quintaux par an.	par quintal 29,40	—	—
ex 920 *a*)	Fécules indigènes: de pommes de terre	par quintal 44 —	—	—
ex 920 *b*)	Farine de manioca pour l'alimentation du bétail	par quintal 10 —	—	—
ex 922	Dextrine	par quintal 66,06	0,2	5 %

ANNEXE *B.*

Tarif des droits à l'entrée dans les Pays-Bas.

Numéros du tarif néerlandais	Designation des marchandises	Droits d'entrée ad valorem
ex 139 I 7	Amandes de toute sorte, sans coque.	7,8 %
ex 139 I 10	Riz travaillé, prêt à la consommation (en emballages d'un poids supérieur à 1.200 gr.)	exemption
ex 139 I 10-*bis*	Citrons	13 %
—	Pêches fraîches pour la période du 15 juin au 15 septembre	exemption
—	Choux-fleurs, pour la période du 1er décembre au 15 mars	exemption

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l'Accord Commercial conclu à la date d'aujourd'hui entre l'Italie et les Pays-Bas, les Plénipotentiaires soussignées ont fait les déclarations suivantes qui auront à former partie integrante du même accord.

I.

En ce qui concerne la Liste Annexe *A* (Tarif des droits à l'entrée en Italie):

Ad n.os 2, 7 *du tarif italien.* — Les vaches, taurillons et génisses importés avec la qualification de réproducteurs doivent être accompagnés par un certificat généalogique. Le dit certificat serà délivré pour chaque sujet:

1. — par la Société du Livre Généalogique de la Frise (Frisch Rudveestamboek) s'il s'agit de sujets nés dans la Frise appartenants à la race hollandaise tâchetée noire dite « Frisona » (Zwartbont);

2. — par la Société du Livre Généalogique Néerlandais (Nederlandsch Rundveestamboek) s'il s'agit de sujets appartenants à la susdite race « Frisona » tâchetée noire, nés dans les autres régions des Pays-Bas, ou appartenants à la race tâchetée rouge dit Rijn-Maas-Yssel ou à la race dite de Groningue à tête blanche (Zwartblaard).

L'importateur de bovins destinés à la réproduction, afin de pouvoir jouir du droit réduit, devra présenter à la Douane Italienne de transit un certificat délivré par l'Inspecteur Agraire de la zone dans laquelle les bovins doivent être importés, et duquel il résulte que les sujets importés seront effectivement destinés à la réproduction.

Aussitôt que le transit a été effectué, le Directeur de la Douane communiquera par dépêche au compétent Inspecteur Agraire le nombre des bovins réproducteurs dédouanés afin de procéder aux vérifications nécessaires à l'arrivée dans le lieu de destination.

Ad n. 30-a) *du tarif italien.* — Les fromages Gouda et Edam seront admis à l'importation en Italie seulement s'ils sont pourvus de marques de garantie reconnus par le Gouvernement des Pays-Bas, et accompagnés d'un certificat délivré par le Crisis Zuivel Bureau à la Haye.

Ad 920-b) *du tarif italien.* — Il est entendu qu'en vue de assurer que la farine de manioca importée en Italie au droit réduit ne sera pas employée pour usages autres que l'alimentation du bétail, la farine susdite sera soumise, aux frais de l'acheteur, au moment de l'importation dans le Royaume, au procès de dénaturation et sera admise suivant les conditions et modalités établies par le Ministère Italien des Finances.

II.

Importation de la bière hollandaise en Italie. — La surtaxe que les bières en fûts ou en bouteilles acquittent, à leur entrée en Italie, à titre d'équivalent de l'impôt intérieur, sera perçué, au choix de l'importateur, soit sur la base de une richesse saccharométrique de 16° au maximum, soit sur la base de la richesse saccharine et alcoolique, constatée selon une formule dont on est convenu d'un commun accord et qui doit garantir la péréquation entre la surtaxe sur les bières importées et la taxe perçue sur le bières fabriquées au propre Pays.

Dans le cas où, d'après la demande de l'importateur, la surtaxe serait à percevoir sur la base de la richesse saccharine et alcoolique constatée, les certificats d'analyse délivrés dans les Pays-Bas par les institutions y autorisées seront reconnus par les Autorités italiennes. Les bières qui seront accompagnées de pareils certificats ne seront pas assujetties à de nouvelles analyses, pourvu qu'il résulte desdits certificats que le degré saccharométrique du moût original a été constaté selon ladite formule, et que l'on a observé les règles d'analyse qui seront fixées d'un commun accord entre les Gouvernements respectifs, même en vue des intérêts sanitaires.

Si le certificat est rédigé en langue hollandaise, les douanes royales italiennes pourront exiger la présentation de une traduction.

En cas de doute fondé, il est réservé à l'Administration le droit de vérifier l'analyse des bières importées sous le bénéfice des certificats.

Les institutions autorisées à délivrer les certificats prévus par les dispositions qui précèdent seront désignées d'un commun accord entre les Gouvernements respectifs.

III.

En ce qui concerne la liste Annexe *B* (Tarif des droits à l'entrée dans les Pays-Bas):

Ad 139-1-7 du tarif néerlandais. — Dans le cas où le Gouvernement des Pays-Bas serait amené à augmenter le droit afférent aux amandes de toute sorte dont à la position 139-1-7 du tarif douanier néerlandais (7,8 % *ad valorem)*, la marchandise, dont il s'agit, ne sera pas soumise à un droit supérieur au 10 % *ad valorem.*

Ad 139-1-10-bis *du tarif néerlandais.* — Dans le cas où le Gouvernement des Pays-Bas serait amené à substituer au droit du 13 % *ad valorem* actuellement en vigueur pour les citrons un droit spécifique, des conversations préalables seront entreprises avec le Gouvernement Italien, à fin de établir d'un commun accord un droit dont l'incidence moyenne sur la valeur du produit ne dépasse pas le taux du 13 %.

IV.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'entamer le plutôt possible des conversations en vue de développer les échanges commerciaux entre l'Italie et les Indes Néerlandaises.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double exemplaire, à Rome le 1er mars 1934.

MUSSOLINI J. PATIJN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 375.

Erezione in ente morale della Fondazione « Galileo Galilei », in Pisa.

N. 375. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Galileo Galilei », istituita in Pisa, e destinata a dare incremento alle scienze sperimentali, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 376.

Autorizzazione al Regio istituto superiore agrario di Portici ad accettare una donazione.

N. 376. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore agrario di Portici viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 121.300 nominali disposta in suo favore per l'istituzione di una o più borse di studio, da intitolarsi al nome del prof. Oreste Bordiga e da conferirsi a laureati dell'Istituto stesso, i quali intendano perfezionarsi negli studi di economia rurale, estimo e contabilità agraria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 377.

Cambiamento di denominazione dell'Associazione « Primo Lanzoni » fra gli antichi studenti della Regia scuola superiore di commercio, in Venezia.

N. 377. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione « Primo Lanzoni » fra gli antichi studenti della Regia scuola superiore di commercio in Venezia assume il nome di « Associazione fra gli antichi studenti del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia », e viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 378.

Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, ad accettare una donazione.

N. 378. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli viene autorizzato ad accettare la donazione dei titoli di prestito consolidato, fruttanti l'annua rendita di L. 1500, per la istituzione di un premio da assegnarsi ad alunni diplomati nelle scuole di pianoforte degli Istituti musicali del Regno o tenute da italiani all'estero. La predetta fondazione prende il nome di « Premio Florestano Rossomandi », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 379.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Bologna.

N. 379. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 380.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane di Gravedona.

N. 380. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane di Gravedona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 381.

Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Brescia.

N. 381. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie parrocchiali delle Chiese seguenti della Diocesi di Brescia in provincia di Brescia:

1. SS. Maria Assunta in Brescia;
2. S.S. Nazario Eccelso in Brescia;
3. S. Giovanni Evangelista in Brescia;
4. S.S. Faustino e Giovida in Chiari;
5. S. Maria Assunta in Palazzoli sull'Oglio;
6. S. Maria Assunta in Rovato;
7. S. Maria Annunciata in Salò;

ed in tre il numero dei membri effettivi delle attuali altre Fabbricerie parrocchiali delle Chiese site nella circoscrizione della stessa Diocesi parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. 382.

Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione Colonnello Mario Re » a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria.

N. 382. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene costituita ed eretta

in ente morale la « Fondazione Colonnello Mario Re » col capitale nominale di L. 2380, destinata a favore dei militari di truppa del 28° reggimento fanteria, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934.
Costituzione del Collegio arbitrale di appello in Roma per l'anno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visti i decreti emessi in data 19 dicembre, 20 dicembre 1933 e 4 gennaio 1934 rispettivamente del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1934 dai signori:

Mantella comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;
Carlizzi comm. Michele, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;
Rosati cav. uff. Domenico, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;
Capobianco comm. Domenico, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Noli comm. ingegnere Alberto, e
Alfinito comm. ingegnere Ferdinando, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;
Alicata comm. ingegnere Antonio, e
Rodriguez comm. ingegnere Ernesto, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;
Piccardi cav. uff. dott. Leopoldo, primo referendario al Consiglio di Stato, arbitro ordinario;
Pappalardo cav. uff. dott. Antonino, primo referendario al Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio comincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 356.

(5971)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige », con sede in Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degl'Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;
Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige » con sede in Verona approvato con R. decreto 23 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, Zamboni generale comm. Filippo, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige » con sede in Verona.
Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto e al regolamento del personale conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(5975)

★

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente la sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, in vigore dal 1° aprile 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 novembre 1933, numero 1549, istitutivo della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare le norme per l'attuazione del decreto stesso, nonchè ad istituire speciali contrassegni da applicarsi obbligatoriamente sui rimorchi in prova dell'effettuato pagamento della sopratassa;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, dovuta a decorrere dal 1° aprile 1934, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, deve essere effettuato presso l'Ufficio esattore del Reale Automobile Club d'Italia, della Provincia nella quale ciascun rimorchio è immatricolato.

Art. 2.

Per i rimorchi in circolazione alla data del 1° aprile 1934, il pagamento della sopratassa annuale, in ragione di nove dodicesimi del relativo importo, o della prima rata trimestrale di essa, in ragione di tre dodicesimi dello stesso importo, deve essere effettuato entro il 10 aprile 1934.

Qualora il pagamento venga eseguito a rate trimestrali, i successivi versamenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 10 luglio e il 10 ottobre 1934.

A decorrere dall'anno 1935 il pagamento della sopratassa annuale o della prima rata di essa deve essere effettuato insieme a quello della tassa fissa di L. 150, prima che il rimorchio entri in circolazione. Per le rate successive il versamento della sopratassa deve essere eseguito entro i primi dieci giorni dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno.

Art. 3.

Ai fini del pagamento della sopratassa, il possessore del rimorchio deve presentare all'Ufficio esattore provinciale del R.A.C.I. la licenza di circolazione del rimorchio e la relativa targa di immatricolazione.

L'Ufficio esattore deve apporre direttamente sulla detta targa, all'atto del rilascio della quietanza relativa al pagamento della sopratassa, lo speciale contrassegno metallico avente le caratteristiche di cui al successivo art. 4.

Il detto contrassegno, che costituisce il distintivo esteriore dell'eseguito pagamento della sopratassa, non può essere in nessun caso rimosso da parte del contribuente.

Art. 4.

Il contrassegno, da applicarsi obbligatoriamente alle targhe di individuazione dei rimorchi trainati da autoveicoli, quale distintivo esteriore dell'effettuato pagamento della sopratassa, è costituito da una lamina rettangolare di alluminio con i lati aventi rispettivamente le lunghezze di mm. 70 e mm. 40. Un filetto mezzo tondo gira intorno alla targhetta, alla distanza di mm. 1,05 dal bordo, dal quale si allontana in corrispondenza dei chiodetti di fissaggio per contornarli verso l'interno.

Nel centro, in alto reca lo stemma dello Stato, alto millimetri 13 e, sotto, il millesimo 1934, occupante uno spazio rettangolare di mm. 45 x 15.

Il contrassegno viene applicato dagli Uffici esattori del R.A.C.I. alle targhe di individuazione dei rimorchi, in alto a destra, mediante due ribadini pure di alluminio recanti, ciascuno, sulla testa lo stemma dello Stato, contornato da una leggera riga dura e sulla base, in giro, la leggenda « R. Zecca » ed al centro una piccola stella.

I contrassegni suddetti saranno forniti al R.A.C.I. direttamente dall'Amministrazione finanziaria e sono soggetti a rendiconto.

Art. 5.

L'Ufficio esattore provinciale del R.A.C.I. fa constare del pagamento della sopratassa mediante quietanza staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia, serie C, destinato esclusivamente alla riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi.

Nella matrice del detto bollettario oltre l'importo della somma versata per sopratassa, devono essere riportati i seguenti dati: cognome e nome e residenza del possessore del rimorchio; numero di immatricolazione e portata utile in quintali del rimorchio stesso; estremi del pagamento della tassa fissa di circolazione e delle eventuali rate di sopratassa dell'anno in corso.

Nella quietanza (figlia) deve essere indicato il cognome, nome e residenza del possessore, il numero d'immatricolazione, la portata utile del rimorchio e l'importo della sopratassa pagata. Del pagamento della sopratassa annuale o delle singole rate di essa deve farsi annotazione, munita del bollo a calendario dell'Ufficio esattore del Reale Automobile Club d'Italia, anche sulla licenza di circolazione, la quale, dal conducente, deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti di sorveglianza.

Il pagamento della sopratassa deve, poi, essere annotato dall'Ufficio esattore sul registro di consistenza di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Ogni Ufficio esattore provinciale del R.A.C.I. deve tenere un registro di consistenza dei rimorchi immatricolati nelle rispettive Provincie secondo l'ordine numerico delle targhe.

Tale registro deve essere compilato dagli Uffici esattori in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico ed occorrendo anche in base ai registri delle Regie prefetture.

Il detto registro, come al modulo allegato *A*, deve portare per ciascun rimorchio le seguenti indicazioni:

a) numero d'immatricolazione;

b) cognome e nome del possessore e sua residenza;

c) portata utile del rimorchio in quintali;

d) ammontare della tassa fissa annuale;

e) ammontare della sopratassa erariale dovuta per l'intiero anno;

f) estremi dei singoli pagamenti in ciascun anno per tassa fissa e per sopratassa;

g) estremi dell'eventuale rinvio all'Ufficio del registro e bollo delle rate di sopratassa non pagate;

h) estremi delle partite riscosse dall'Ufficio del registro e bollo.

Art. 7.

L'Ufficio esattore del R.A.C.I. scaduto il termine per il pagamento della sopratassa a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, deve trasmettere in plico raccomandato, entro 5 giorni dalla scadenza del termine suddetto, in doppio esemplare, al competente ufficio

del registro e bollo un elenco nominativo descrittivo delle partite di sopratassa erariale non riscosse.

Altri due esemplari del detto elenco devono essere trasmessi all'Intendenza di finanza, la quale ne conserverà uno fra i propri atti, per i controlli di regola, e l'altro lo invierà per notizia al Ministero delle finanze.

L'Ufficio del registro e bollo deve restituire entro 20 giorni dal ricevimento un esemplare dell'elenco suddetto, munito di apposita dichiarazione attestante che tutte le partite da riscuotere sono state regolarmente prese in carico, con l'indicazione, per ciascuna partita, del numero dell'articolo inscritto sul libro debitori di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

L'Ufficio esattore del R.A.C.I deve trasmettere trimestralmente alla competente Intendenza di finanza, entro i primi 15 giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre un elenco in triplice esemplare indicante gli estremi dei rimorchi per i quali non risulti effettuato alcun pagamento per tassa e sopratassa.

Per l'anno 1934 tale elenco comprenderà anche i rimorchi per i quali sia stata corrisposta la sola tassa fissa di circolazione.

L'Intendenza trasmetterà trimestralmente per notizia un esemplare del detto elenco al Ministero delle finanze e tratterrà gli altri per gli opportuni controlli.

Art. 9.

Gli uffici del registro devono tenere un apposito « Libro debitori sopratassa erariale rimorchi », come all'allegato *B*, per l'iscrizione delle partite non riscosse dal R.A.C.I.

I fogli di rinvio, che pervengono dagli uffici esattori del R.A.C.I., devono essere dagli Uffici del registro conservati in apposita cartella, seguendo progressivamente il numero di immatricolazione del rimorchio, con annotazione di riferimento, su ciascun foglio, all'articolo inscritto sul Libro debitori.

Art. 10.

Alla riscossione coattiva del credito erariale, rappresentato dal residuo ammontare della sopratassa non pagata, provvedono gli uffici del registro e bollo seguendo la normale procedura in materia di tasse sugli affari.

Gli uffici del registro debbono dare immediata notizia delle sopratasse riscosse all'Ufficio esattore del R.A.C.I., per le occorrenti annotazioni sul « Registro di consistenza ».

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

ALLEGATO *A*.

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

SEDE PROVINCIALE DI ....

REGISTRO

di consistenza dei rimorchi trainati da autoveicoli agli effetti della tassa fissa di circolazione e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi (R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549).

ANNI ....

TARGA N. ....

DITTA: .... residente in .... via ....

(1)

Portata utile quintali ....

Tassa annua di circolazione: L. 150.

Sopratassa erariale annua dovuta: L. ....

PAGAMENTI ESEGUITI	1934					1935					1936				
	Ammontare dei pagamenti	Data del pagamento	Numero del bollettario	Numero della bolletta	*Annotazioni* (2)	Ammontare dei pagamenti	Data del pagamento	Numero del bollettario	Numero della bolletta	*Annotazioni* (2)	Ammontare dei pagamenti	Data del pagamento	Numero del bollettario	Numero della bolletta	*Annotazioni* (2)
Tassa annuale															
Sopratassa:															
Annuale															
1° Trimestre															
2° »															
3° »															
4° »															
TOTALE ...															

(1) Spazio riservato all'annotazione degli eventuali cambiamenti di ditta. — (2) *a)* Estremi del rinvio, effettuato all'Ufficio del Registro, per morosità; *b)* Estremi della partita di riscossione, comunicati dall'Ufficio del Registro.

Mod. n. 74 (Tasse Affari).

ALLEGATO *B*.

INTENDENZA DI FINANZA DI ....

UFFICIO DEL REGISTRO DI ....

LIBRO DEBITORI

per sopratassa erariale dovuta sui rimorchi trainati da autoveicoli e non pagata in termine all'Ufficio esattore

(R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549).

Il presente registro, formato di fogli duecento (200), contrassegnato e firmato nella prima ed ultima pagina dall'Intendente sottoscritto è destinato all'Ufficio del Registro di ....

A .... *li* .... *19*..

L'INTENDENTE

Articolo	RIMORCHIO N. ...... DI TARGA Rinvio N.... dell'Ufficio esattore di ..... inscritto il	Sopratassa dovuta	SCARICO			*Annotazioni* (2)
			Numero della boletta Mod. 72	Data del rilascio	Ammontare del versamento	
	(1) Il Sig. .... domiciliato a .... via............................ deve lire .... per sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi non versata per l'anno					

(1) Spazio per indicazione del debitore, della somma dovuta (in lettere) e della causale del debito. — (2) In questa colonna deve prendersi nota degli avvisi ed atti esecutivi spediti per la riscossione del credito erariale, nonchè della comunicazione all'Ufficio esattore dell'avvenuto pagamento.

(5994)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua fra le aziende agricole e forestali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degl'Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagl'Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua fra le aziende agricole e forestali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura con sede in Firenze approvato con R. decreto 21 luglio 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, Gondi ing. marchese Giuliano, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua fra le aziende agricole e forestali per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura con sede in Firenze.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(5976)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua abruzzese per gli infortuni agricoli, con sede in Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua abruzzese per gli infortuni agricoli con sede in Chieti approvato con R. decreto 16 febbraio 1931-IX;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente Troilo on. avv. Francesco Giustino, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua abruzzese per gl'infortuni agricoli, con sede in Chieti.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1934.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste con la durata in carica di un anno;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1933 che conferma in carica la Commissione predetta fino al 26 gennaio 1934;

Considerata la necessità di confermare in carica per un altro anno la Commissione stessa e di sostituire il maestro Angelini Emilio defunto;

Vista la lettera in data 1° febbraio 1934-XII, del podestà di Trieste, che propone di sostituire il cav. Bugamelli Federico al maestro Angelini Emilio;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermati in carica per un anno dalla data di registrazione alla Corte dei conti del presente decreto i seguenti

componenti la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni nella città di Trieste siano eseguite in modo soddisfacente:

1. Ing. cav. Crepaz Pietro, direttore del Circolo costruzioni TT. TT. Trieste, presidente;
2. Signor Crescia Pietro, direttore di Scuola privata di radiotecnica, membro;
3. Signor Verlicchi Giovanni, dirigente della Stazione amplificatrice telefonica di Trieste, segretario.

Dalla stessa data il maestro Angelini Emilio è sostituito dal cav. Bucamelli Federico, direttore dell'Istituto musicale « Giuseppe Verdi ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(5948)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1934.

Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Vincenza Poloni », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dalla Madre Superiora generale dell'Istituto « Sorelle della Misericordia » di Verona, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con decreto Reale in data 19 ottobre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre successivo (registro n. 341, foglio n. 56), domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di una Scuola-convitto professionale per infermiere, denominata « Vincenza Poloni », presso l'Ospedale civile Maggiore di quella città, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto « Sorelle della Misericordia » di Verona è autorizzato ad istituire una Scuola-convitto professionale per infermiere, denominata « Vincenza Poloni », presso l'Ospedale civile Maggiore di quella città.

Art. 2.

E riconosciuta alla predetta Scuola la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona.

Roma, addì 14 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(5967)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1934.

Norme concernenti il regime fiscale degli oli di semi destinati ad usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 117 e 125 della tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1933, n. 10339, che stabilisce le norme per la concessione delle agevolazioni fiscali agli oli di semi destinati ad uso industriale;

Determina:

Art. 1.

Gli oli di semi importati dall'estero o prodotti nel Regno da semi esteri o nazionali, sono ammessi a fruire, secondo i casi, delle agevolezze portate dalla tariffa doganale o dell'esonero dal pagamento della sovratassa di confine o della imposta interna di fabbricazione, qualora vengano adulterati sotto l'osservanza delle norme seguenti e vengano destinati ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

Art. 2.

L'adulterazione degli oli deve effettuarsi sotto vigilanza della Finanza, presso le fabbriche e le raffinerie. Gli oli importati dall'estero possono essere adulterati presso le dogane di confine od anche presso le fabbriche e raffinerie, alle quali saranno inviati sotto vincolo di bolla a cauzione.

Può consentirsi che tale adulterazione, sempre sotto vigilanza della Finanza, sia effettuata: *a*) presso lo stabilimento industriale ammesso all'impiego diretto dell'olio denaturato; *b*) presso gli stabilimenti nei quali gli oli denaturati siano sottoposti a particolari lavorazioni per renderli adatti al successivo impiego negli speciali usi industriali ammessi alla agevolezza.

Chiunque intende impiegare o rilavorare olio denaturato per la preparazione dei prodotti ammessi, deve presentare domanda al competente Ufficio tecnico di finanza, indicando l'ubicazione dello stabilimento, il processo di lavorazione seguìto, le caratteristiche e l'impiego dei prodotti ottenuti.

L'Ufficio tecnico, dopo eseguita opportuna verificazione ed aver prescritto le opere ritenute necessarie per garantire la regolarità fiscale delle operazioni da compiersi in detti stabilimenti, rilascia una licenza valevole per l'anno solare e soggetta al solo diritto di bollo.

Art. 3.

I passaggi dell'olio da denaturare, dalle dogane di confine alle fabbriche ed alle raffinerie, nonchè quelli dalle dogane, fabbriche e raffinerie allo stabilimento industriale, sono vincolati a bolletta di cauzione con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge doganale pel trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra.

L'olio, giunto in cauzione, deve essere denaturato immediatamente. Ove ciò non sia possibile, dev'essere subito immesso in apposito magazzino da assimilarsi, a tutti gli effetti, a quelli doganali di proprietà privata, in attesa di essere denaturato entro il più breve termine secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

Art. 4.

L'adulterazione sarà fatta, a scelta delle ditte interessate, con uno dei seguenti denaturanti, stabiliti per ciascuna delle industrie, cui gli stessi oli sono destinati:

1° per la fabbricazione di vernici, colori, inchiostri da stampa, mastici e tele cerate;

a) aggiunta di olio di lino cotto a 300° C. fortemente vischioso e difficilmente scorrevole, di odore caratteristico, nella misura di kg. 10 per ogni quintale di olio da denaturarsi;

b) aggiunta di resinati oppure di oleati di piombo, o di manganese, o di zinco o di cobalto, nella misura di kg. 2, ovvero di ossido di piombo nella misura di kg. 1 per quintale di olio da denaturarsi. Tale aggiunta è da farsi all'olio previamente riscaldato a non meno di 150° C.

Per la fabbricazione di vernici bianche può consentirsi che sia impiegato olio di lino non denaturato, col vincolo però della vigilanza continua della Finanza, a spese della ditta, fino alla trasformazione dell'olio in vernice;

2° per la fabbricazione dei saponi:

a) aggiunta di soda caustica in soluzione al 10 per cento nella misura di litri 2 e litri 5 di oleina per quintale di olio, con il vincolo della vigilanza sull'impiego fino alla miscela in caldaia;

b) aggiunta di kg. 12 di oleina grezza, di colore bruno, torbida e di odore sgradevole per quintale di olio;

3° per la fabbricazione della gomma elastica: aggiunta di kg. 2 di factis molle, nero, per ogni quintale di olio;

4° per la fabbricazione di lubrificanti:

a) aggiunta di kg. 10 di olio ossidato o soffiato, spesso e vischioso, di odore caratteristico, per ogni quintale di olio da denaturare;

b) aggiunta di kg. 5 di olio minerale scuro per ogni quintale di olio da denaturare;

c) aggiunta di kg. 5 di olio di balena scuro per ogni quintale di olio da denaturare;

5° per gli oli di lino destinati alla brillatura del riso: aggiunta di kg. 15 di olio di vasellina o di olio minerale paglierino per ogni quintale di olio da denaturare;

6° per gli oli di lino o di vinaccioli destinati alla unzione dei formaggi: aggiunta di kg. 12 di oleina greggia, bruna, torbida e di odore sgradevole, oppure di kg. 10 di olio di lino cotto a 300° C. fortemente vischioso, difficilmente scorrevole e di odore caratteristico, per ogni quintale di olio da denaturare;

7° per gli oli di granone e di riso, impiegati nella fabbricazione dei surrogati del caffè potrà consentirsi che vengano ritirati in cauzione e impiegati in esenzione da imposta, senza preventiva adulterazione, purchè la loro custodia ed impiego siano assoggettati al riscontro degli agenti addetti alla vigilanza permanente della fabbrica dei surrogati.

Art. 5.

È consentito l'impiego, in qualsiasi uso industriale, dell'olio di lino che venga adulterato in uno dei due modi seguenti:

a) mediante l'aggiunta delle sostanze di cui al precedente art. 4, n. 1, lettera *b*), nei modi ivi indicati, e successiva cottura, per almeno 4 ore, a temperatura non inferiore a 170° C.;

b) mediante l'aggiunta, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, di grammi 150 di muschio artificiale, altrimenti detto muschio-xilene (trinitrobutilxilene) e grammi 50 di nitrobenzolo, per ogni quintale di olio da denaturare.

Per gli altri oli diversi da quello di lino potrà essere consentito l'uso del denaturante di cui alla lettera *b*) con le cautele e le modalità che saranno dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Gli ingredienti per l'adulterazioni degli oli saranno forniti dalle ditte interessate e verificati, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 7.

Sono ammessi al trattamento degli oli destinati ad uso industriale, senza previa adulterazione, i seguenti oli:

a) di ricino;

b) di lino cotto a 300°, fortemente vischioso e difficilmente scorrevole, di odore caratteristico;

c) di curcas;

d) di catapuzia;

e) di crotontiglio;

f) di perilla;

g) di legno della China;

h) di mandorle dolci ed amare;

i) di chaulmoogra;

l) di giusquiamo;

m) ossidati o soffiati, quando siano spessi e vischiosi e di odore caratteristico.

Gli oli sopra elencati possono essere rilasciati a libera disposizione del commercio.

Art. 8.

Le controversie sui caratteri degli oli, di cui all'art. 7, sono definite con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 9.

Gli oli denaturati, appena compiuta la denaturazione, debbono essere introdotti in appositi locali distinti per quelli denaturati secondo l'art. 4 o secondo l'art. 5 e separati dagli altri locali ove si eserciti la fabbricazione, la raffinazione o il deposito di oli puri o di altri prodotti.

È in facoltà della Finanza di richiedere che il locale di deposito degli oli denaturati sia messo nelle condizioni prescritte per i magazzini doganali di proprietà privata, assoggettandolo altresì al vincolo della doppia chiave.

Art. 10.

Gli oli denaturati a norma del precedente articolo 4 possono, con scorta di bolletta di legittimazione, far passaggio:

a) dalle dogane agli stabilimenti industriali di cui al 2° comma dell'art. 2;

b) dalle fabbriche e dalle raffinerie agli stabilimenti di cui sopra.

È consentito il passaggio dell'olio di lino denaturato a norma del n. 1 dello stesso art. 4, dalle dogane, dalle fabbriche, dalle raffinerie e dagli stabilimenti di cui alla lettera b) del 2° comma dell'art. 2, a magazzini di deposito o di vendita, od anche al diretto consumatore non esercente stabilimento industriale, purchè l'olio sia confezionato in latte originali del contenuto da kg. 1 a kg. 25, munite di chiusura stabile (a macchina, a saldatura o a suggello) portanti indicate, in modo indelebile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, la qualità e la quantità dell'olio contenuto.

Chi intende esercitare un magazzino di deposito di olio di lino confezionato in latte, per la libera vendita al pubblico nei detti recipienti, deve fare domanda al competente Ufficio tecnico di finanza.

È esente dal vincolo della bolletta di legittimazione qualsiasi trapasso dell'olio di lino adulterato a norma del precedente art. 5.

Art. 11.

La bolletta di legittimazione, nei casi in cui è prescritta dal precedente art. 10 per la circolazione nel Regno degli oli denaturati, è rilasciata, a richiesta della ditta mittente, dalle dogane, dagli Uffici tecnici di finanza e dalla Regia guardia di finanza e deve essere munita della prescritta marca da bollo.

Per ogni bolletta rilasciata viene staccato ed inviato apposito avviso all'Ufficio tecnico di finanza della circoscrizione in cui trovasi la fabbrica, la raffineria, lo stabilimento od il magazzino o deposito di arrivo, per il riscontro sulla destinazione del prodotto.

Art. 12.

È esente dal vincolo della bolletta di legittimazione l'olio di lino confezionato in latte, ai sensi del precedente art. 10, per tutti i passaggi successivi a quello dal produttore al magazzino di deposito o di vendita.

Nei magazzini di vendita è consentito di tenere aperta una latta, di contenuto non superiore ad 1 kg., per ciascuna delle qualità di olio di lino denaturato.

Art. 13.

Il movimento dell'olio denaturato nelle fabbriche e nelle raffinerie è tenuto in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico, fornito dall'Amministrazione finanziaria.

Dalla parte del carico debbono annotarsi le quantità e qualità di oli direttamente denaturati con l'indicazione degli estremi del verbale di denaturazione, dalla parte dello scarico le quantità e qualità degli oli estratti con l'indicazione del nome, cognome, domicilio del destinatario, nonchè degli estremi della bolletta di legittimazione rilasciata per scortare il prodotto nei casi in cui sia prescritta. Le annotazioni di scarico debbono essere apposte nel registro dall'agente, che ha rilasciato la bolletta.

Consimile registro di carico e scarico tiene in evidenza il movimento degli oli denaturati presso gli stabilimenti industriali di cui al 2° comma dell'art. 2, nonchè presso i magazzini di cui al precedente art. 10. In detto registro si debbono far risultare: dalla parte del carico, le partite di oli denaturati acquistati, nonchè le quantità denaturate nello stesso stabilimento; dalla parte dello scarico: per gli stabilimenti di cui alla lettera a) del predetto comma, le quantità e qualità di oli passati in lavorazione con riferimento ai libri e registri da cui risultino i particolari delle lavorazioni stesse; per gli stabilimenti di cui alla lettera b) dello stesso 2° comma dell'art. 2, le estrazioni effettuate, con gli estremi delle bollette di legittimazione, quando richieste; e per i magazzini di deposito o di vendita, le quantità e qualità di olio di lino in latte giornalmente venduto.

Art. 14.

I registri di carico e scarico vengono forniti dagli Uffici tecnici di finanza e sono soggetti a rigoroso rendiconto.

Può essere esonerato dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico l'esercente un magazzino di deposito o di vendita quando, giusta dichiarazione fatta nella domanda all'Ufficio tecnico di finanza, non detenga mai nel proprio esercizio un quantitativo di olio di lino denaturato in latte superiore, complessivamente, ai 5 quintali.

Art. 15.

Le fabbriche, le raffinerie, gli stabilimenti ammessi all'impiego di oli denaturati, gli stabilimenti autorizzati per la successiva lavorazione degli oli stessi, nonchè i magazzini di deposito o di vendita di cui all'art. 10, sono soggetti alla vigilanza della Finanza, i cui funzionari ed agenti hanno libero accesso nei locali per l'accertamento dell'effettivo impiego degli oli e per gli opportuni riscontri. Ad ogni richiesta si debbono porre a disposizione della Finanza i registri fiscali, nonchè tutti i documenti (libro copialettere, fatture, bollette di spedizione, ecc.) che servano o possano servire per accertare l'esattezza delle registrazioni prese in esame.

Le spese per la vigilanza finanziaria sulle operazioni di denaturazione, di rilavorazione ed impiego degli oli denaturati, sono a carico delle ditte interessate.

Art. 16 (*transitorio*).

Gli oli denaturati, nonchè quelli non denaturati perchè ritenuti atti soltanto ad usi industriali, esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e non ammessi a libera circolazione dal decreto medesimo, dovranno essere denunziati agli Uffici tecnici di finanza entro 15 giorni dalla pubblicazione medesima.

Gli Uffici tecnici, fatti i riscontri in contraddittorio con le ditte, nei riguardi dell'olio di lino denaturato con nitrobenzolo, consentiranno la vendita o l'impiego fino a totale esaurimento e in ogni caso non oltre il termine del 30 giugno 1934. Gli altri oli suindicati, denaturati o no, invece, saranno posti in regola con le prescrizioni del presente decreto prima di qualsiasi ulteriore vendita o impiego, e in ogni caso non oltre il 30 aprile 1934.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 1934.

È abrogato il decreto Ministeriale 25 novembre 1933, numero 10339, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5991)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24049.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Udovicich di Giuseppe, nato a Trieste l'8 maggio 1904 e residente a Trieste, via Cunicoli n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Udovisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Costantino Udovicich è ridotto in « Udovisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Fuart in Udovicich di Tamarindo, nata il 12 giugno 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(897)

N. 11419-24336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ludmilla Urbancic fu Antonio in Chicca, nata a Sella di Caporetto il 28 dicembre 1901 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1386, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Ludmilla Urbancic in Chicca è ridotto in « Urbani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dragomilo Carlo di Ludmilla, nato il 26 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(899)

N. 11419-22429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Vittorio Ursich fu Giovanni, nato a Trieste il 19 giugno 1915, e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1158, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato sig.a Antonia ved. Ursich nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(900)

N. 11419-15788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Wiesenreiter fu Adolfo, nata a Trieste il 17 gennaio 1901 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prato »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Wiesenreiter è ridotto in « Prato ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(901)

N. 11419-23163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cness fu Francesco, nato a Trieste il 2 febbraio 1891 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Conti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cness è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Edvige Michelcich in Cness fu Antonio, nata il 2 agosto 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(902)

N. 11419-21952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Wolf fu Francesco, nato a Pola il 29 luglio 1892 e residente a Trieste (via Milano n. 3), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Wolf è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Iedlicka, in Wolf, fu Ottocari, nata l'8 luglio 1895, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 30 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il Prefetto: PORRO.

(931)

N. 11419-20221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Wranizky fu Paolo, nata a Trieste il 4 aprile 1867 e residente a Trieste (via della Scalinata n. 3), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Wranizky è ridotto in « Varini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il Prefetto: PORRO.

(932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 133.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite consolidato 3,50 % n. 362791 di L. 35 e n. 779234 di L. 175 intestate a Picardi Mariantonia fu Vito moglie di Pataro Antonio, dom. a Lagonegro (Potenza).

Essendo stati presentati i certificati di rendita relativi senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 10 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5984)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5% Littorio	68373	500 —	Zito Lucia fu *Emilio*, nubile, domiciliata a Potenza.	Zito Lucia fu *Paolo-Emilio*, nubile, dom. a Potenza.
»	31875	250 —	Rossi Emma fu *Giuseppe*, moglie di Facelli, dom. a Roma.	Rossi Emma fu *Ernesto*, moglie, ecc. come contro.
»	31876	600 —	Rossi Maria-Cristina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Roma.	Rossi Maria-Cristina fu *Ernesto*, nubile, domiciliata a Roma.
3,50 %	328204	70 —	Parini *Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.
»	360152	157.50	Parini ing *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecata.	Parini ing. *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » »	523354 527082 537516	70 — 35 — 70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia).	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. contro.
»	579222	70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Cagliari.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » » »	587534 608175 628873 650137	280 — 350 — 140 — 17.50	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Comacchio (Ferrara); l'ultima rendita è ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, l'ultima rendita è ipotecata.
»	717385	140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo dom. a Genova.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
3,50 % (1902) »	17992 691	140 — 140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecate.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, ipotecate.
3,50 %	326810	140 —	Brizzolara *Giovanni* fu Pietro, minore sotto la tutela di Cella Bartolomeo fu Michele, dom. a Vignolo frazione del Comune di Mezzanego (Genova).	Brizzolara *Pietro-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
Cons. 5%	164390	65 —	Ghislanzoni Adelina fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Carlo* Ghislanzoni, dom. a Pavia.	Ghislanzoni Adelina fu *Giuseppe-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Giuseppe-Carlo* Ghislanzoni dom. a Pavia.
»	381161	100 —	*Tommasoni* Barbera di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Martinengo (Bergamo).	*Tomasoni* Barbera di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	4146 4877	175 — 260 —	Pelà *Luigia* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Cappellaro Maria di Achille, ved. Pelà, dom. in Este (Padova).	Pelà *Luisa-Sofia* fu Benedetto, minore, ecc. come contro.
3,50 %	471749	35 —	Caputo Maria di *Donato* moglie di Costadura Giuseppe, dom. in Altamura (Bari), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro, vincolata.
»	764136	105 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura o Costatura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % »	787670 803112	140 — 35 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolate.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro, vincolate.
Cons. 5 %	535356	50 —	Viganoni Carlo fu Roberto, dom. a Villa Raverio (Milano); con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Carlo*, dom. a Cernusco sul Naviglio (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Roberto*, dom. come contro.
»	198772	2.400 —	*Gionnone* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.	*Giannoni* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.
3,50 %	530228	1.050 —	Trucco *Aurelia* fu Antonio, moglie separata Corpo e di Beni di Zoccola *Saverio* di Giovanni, dom. a Genova, vincolata.	Trucco Maria-*Aurelia* fu Antonio, moglie separata di Corpo e di Beni di Zoccola *Carlo-Savario* di Giovanni *Battista*, dom. a Genova, vincolata.
» » » » » »	430610 555102 633853 733734 772626 782168	42 — 10.50 35 — 56 — 49 — 10.50	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Emanuele* dom. a Polizzi Generosa (Palermo) ipocate.	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Ferdinando-Emanuele*, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	82147	400 —	Molteni Edoardo di Antonio, dom. a Paterson (New Yersey); con usuf. vital. ad Albonico *Giulia* fu Angelo, ved. di Marelli Edoardo, dom. a Como.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Albonico *Maria-Teresa-Virginia* fu Angelo, ved. ecc. come contro.
»	82148	400 —	Molteni Alfredo di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Molteni come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	274404	375 —	Scarpiello Colle *Clelia* fu *Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia fu Enrico, ved. Scarpiello Colle, dom. a Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Maria-Clelia-Filomena* fu *Attilio-Girolamo*, minore, sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ecc. come contro.
» » »	274406 351009 390468	125 — 105 — 315 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza (Potenza).	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. come contro.
3,50 % »	76499 80179	70 — 70 —	*Balme* Matilde fu Giuseppe, dom. a Torino.	*Arnaldi di Balme* Matilde fu Giuseppe, dom. a Torino.
Buoni del Tesoro novennali 1ª Serie 3ª »	1506 1540	Cap. 1.000 — 6.500 —	Ruschi Giuseppe di Giuseppe.	Ruschi Giuseppe di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*.
3,50	712408	210 —	Geloso Fortunata di Ezio, dom. a Roma; con usuf. vital. a Burgio *Fortunata* fu Giuseppe ved. di Geloso Bonaventura, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Burgio *Maria-Fortunata*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5596)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.50
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.752
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	40.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.69
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.75
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.825
Id. 3,50 % (1902)	86.50
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Conversione 3,50 %	92.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.825
Id. id. id. 1940	106.125
Id. id. id. 1941	106.25
Id. id. id. 1943	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 2968 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Benedetto Giuseppe fu Michele da Vastogirardi — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 7469 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fascetti Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2876 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Balocchi Angelo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 25814 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gottardi Arcangelo fu Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 3209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Bocelli Giuseppe — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 6219 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Diacci Sperindio fu Giovanni — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 5158 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Giordano Francesco di Antonio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 3239 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Ciapanna Giacomo di Alessandro da S. Benedetto del Tronto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 209 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Raffaeli Antonio fu Pacifico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 24677 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Portanova Vincenzo fu Nicola da Pisciano (Salerno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 1382 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pichi Angelo — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6172)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di alunno d'ordine nel ruolo del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, per l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria - Divisione Miniere - la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Le domande che pervenissero al Ministero, dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno, pure, respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il suddetto termine.

Solo ai concorrenti che risiedano, eventualmente, nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione e chiarezza il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni ventinove. Tale limite è elevato a trentacinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed è portato a quarantatrè per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare. Per gli impiegati di ruolo e gli avventizi delle Amministrazioni dello Stato si prescinde dal limite massimo di età.

Inoltre per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sui limiti massimi di età accennati nel precedente comma, un aumento pari al tempo per cui essi anteriomente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° diploma originale, o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o di scuola secondaria, regia o pareggiata, di avviamento al lavoro. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dal cessato regime austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale di non incorsa penalità, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento è richiesto solo per i candidati coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato in carta bollata da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia, in cui il concorrente ha il domicilio, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel territorio del Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale secondo il programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le norme di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia almeno riportato la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del Corpo Reale delle Miniere, e conseguiranno la nomina di alunni d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza diritto a compenso o ad indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Il vincitore del concorso che non assuma servizio, senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, entro il termine stabilito e nella sede che gli verrà assegnata, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

1 — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2 — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3 — Prova di dattilografia.

Prove orali.

Aritmetica — Nomenclatura decimale — Prime operazioni — Divisibilità dei numeri — Numeri primi — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo — Frazioni ordinarie e decimali — Principali operazioni su di esse.

Sistema metrico decimale — Potenze e radici dei numeri — Estrazione della radice quadrata — Rapporti e proporzioni — Media aritmetica e geometrica — Regola di sconto — Nozioni elementari di statistica, e dei servizi di archivio.

Nozioni generali di diritto pubblico — Potere legislativo e potere esecutivo — Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati — L'Ordine giudiziario e le Amministrazioni governative centrali e periferiche.

Diritti e doveri dell'impiegato — Carta del Lavoro.

Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5985)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto d'inserviente nel personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, per l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, ad un posto di inserviente nel personale subalterno del Corpo Reale delle miniere. Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta dal candidato, con l'indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità e del recapito, deve essere fatta pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria - Divisione miniere - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Le domande che pervenissero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i trenta.

Quest'ultimo limite è protratto a 39 anni per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 43 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per gli invalidi per la causa nazionale.

Non si applica alcun limite di età, per i dipendenti statali non di ruolo, che prestino effettivo servizio, con qualunque denominazione, da almeno due anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sui limiti massimi di età, accennati nei precedenti commi, un aumento pari al tempo, per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato di non incorsa penalità da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito definitivo di leva.

Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

g) certificato di licenza elementare ed ogni altro titolo che l'aspirante ritenga opportuno nel proprio interesse;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento è richiesto solo per i candidati coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

i) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui il concorrente ha il domicilio;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel territorio del Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *i*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

La nomina al posto sopraindicato sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria che risulterà dall'esame dei titoli e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Il vincitore del concorso che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, dovrà prestare un periodo di prova di almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5986)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.